

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ART.1- COSTITUZIONE – DURATA - SEDE

Ai sensi e nel rispetto della legge n. 266/91 e della L. Regione Emilia Romagna n. 12/'05 e succ. mod. è costituita l'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) denominata “*Improplayers* – Associazione musicale di improvvisatori volontari”;

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche ed uguaglianza tra i soci;

Tutti i soci hanno uguali diritti e pari doveri;

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto;

La sede sociale dell'Associazione è a Casalfiumanese (BO); via Vallette 6 – cap. 40020;

Ogni eventuale futuro cambio di Sede non comporta modifica del presente Statuto.

Art. 2 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

“*Improplayers*” è una associazione di volontariato indipendente, aconfessionale, apartitica apolitica, senza fine di lucro, che persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- a) creare un laboratorio permanente dove il fulcro dell'apprendimento risieda nella creazione musicale, non nella sua replicazione;

- b) organizzare, ideare e sviluppare sessioni di improvvisazione musicale come strumento di espressione artistica e di comunicazione interpersonale;
- c) sviluppare l'apprendimento musicale per bambini e giovani ed in genere per persone desiderose di misurarsi e sperimentare nuove forme espressive attraverso la musica;
- d) organizzare e sviluppare attività culturali, ricreative didattiche nonché corsi;
- e) interagire con altre forme d'arte, di intrattenimento, di animazione dirette a sviluppare le capacità sensoriali;
- f) organizzare centri di orientamento e formazione culturale;
- g) attuare e sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, Enti sia pubblici che privati per la realizzazione degli obiettivi sociali;
- h) contribuire in tal modo alla crescita culturale e civile della società civile per una più completa formazione umana e sociale;
- i) partecipare a gruppi di lavoro con altre associazioni, enti pubblici e privati, atti a realizzare progetti negli ambiti di operatività dell'associazione o in materie connesse con gli obiettivi associativi anche in un'ottica di lavoro in rete;
- l) svolgere attività di sensibilizzazione e di promozione culturale nei vari ambiti in cui si manifestano le esperienze culturali, ricreative e formative, mediante

- concerti, sessioni musicali, seminari, conferenze, dibattiti, cineforum e simili;
- m) organizzare centri di documentazione, studi, ricerche in collaborazione e con il coinvolgimento dei vari attori della comunità locale: enti pubblici, scuole,
 - n) promuovere forme espressive musicali e altre forme d'arte con particolare riferimento all'attività di giovani artisti;
 - o) coinvolgere ed informare sulle tematiche collegate alle attività sociali gli operatori del settore e l'opinione pubblica, per mezzo di pubblicazioni, organizzazione di convegni, corsi, seminari, occasioni di incontro tra la popolazione e con ogni altra modalità ritenuta opportuna.

L'Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità suelencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse; l'idea nasce dalla certezza che si possa comporre musica insieme prima ancora di imparare a scriverla, visto che la musica esiste prima della sua scrittura.

ART. 3 I SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, che mosse da spirito di solidarietà si impegnino a contribuire, in modo volontario e gratuito, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo; il diniego all'ammissione va motivato per iscritto ed è ammesso il ricorso dell'interessato all'Assemblea;

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione

Soci Ordinari sono coloro che chiedono di aderire all'associazione condividendone gli scopi, le attività e il presente Statuto, in regola con il versamento della quota sociale.

Soci Sostenitori sono coloro che anche attraverso il versamento di una quota sociale cospicua all'Associazione, favoriscono in modo determinante lo sviluppo delle attività dell'associazione.

Soci Onorari, sono persone che per la loro biografia e per le attività svolte, con la semplice adesione possono fornire lustro e prestigio all'Associazione e non sono tenuti a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote minime associative annuali per i soci ordinari e i soci sostenitori;

Ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, la qualità di Socio si acquisisce all'atto del pagamento della quota, nel rispetto degli importi e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione, e mai rimborsabile;

La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri, salvo quanto già indicato in merito al pagamento della quota sociale;

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa;

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute, purché documentate;

Ciascuno associato coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilità.

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati, in particolare:

- 1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa tranne i soci onorari;

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota e quelli onorari hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
ad accedere alle cariche associative, ad eleggere gli
organi dell'Associazione e ad approvare e modificare lo
Statuto ed eventuali regolamenti.

Art. 5 LIMITI - REQUISITI

L'attività dei volontari non può essere retribuita in
alcun modo né dall'Associazione né da altro
soggetto; è fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, tra gli associati utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita associativa, salvo che ciò non risulti imposto
da disposizioni di legge;

Il diritto allo status di socio è personale e non è in
alcun modo trasferibile a terzi;

Il versamento non crea diritti di partecipazione
trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi sia per
successione a titolo particolare o a titolo universale;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato,
fatto salvo il diritto di recesso del Socio che può
esprimersi per iscritto ovvero tramite il mancato
versamento della quota associativa annuale;

Ogni forma di rapporto economico con
l'Associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 6 PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO

La qualità di Socio cessa a seguito di

Recesso che potrà manifestarsi per via scritta o
attraverso il mancato versamento della quota

associativa annuale.

Decesso.

Esclusione che può essere deliberata dal Consiglio

Direttivo per:

Mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative o che creino turbativa all'attività associativa, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni.

Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al Socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 7 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annule e i soci onorari.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

Approva il bilancio consuntivo;

Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

Approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo ed il bilancio preventivo;

Delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge non riservino alla competenza di altri organi nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;

Approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;

Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della relativa relazione annuale ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità;

E' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;

L'associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 9 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

Delibera sulle modifiche dello statuto;

Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone i modi ed i liquidatori;

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente;

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;

Le convocazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria devono essere effettuate con avviso affisso alla porta della sede almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti, e per quelle riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati qualunque sia il numero dei soci presenti;

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è composto in numero dispari

da un minimo di tre Consiglieri a un massimo di sette Consiglieri dall'Assemblea; per il primo Consiglio Direttivo è stabilito il numero di cinque membri già nominati nell'atto costitutivo cui questo Statuto è allegato. La modifica del numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilita dall'Assemblea ordinaria all'atto del rinnovo e non comporta modifica del presente Statuto purché compresa nel numero minimo e massimo dei membri stabiliti dal presente articolo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che sono anche Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, la carica di consigliere è gratuita;

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente per predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano la maggioranza Consiglieri;

Nel Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per mezzo di delega;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare:

Esamina e recepisce le mozioni approvate dall'Assemblea dei Soci;

Predisporre il programma di attività, in conformità alle finalità statutarie e ne indica le fonti di finanziamento;

Determina la politica e i criteri della raccolta di fondi e delle forme di finanziamento in conformità con gli scopi statutari e con le norme vigenti in materia;

Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali;

I singoli consiglieri possono svolgere, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, un ruolo di rappresentanza dell'Associazione nelle occasioni e nelle sedi opportune;

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e della relativa relazione annuale;

Il Consigliere che intende recedere dall'incarico o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente;

Un Consigliere dimesso o comunque decaduto viene sostituito mediante nuova elezione, purché sia rimasta in carica la maggioranza dei membri del Consiglio stesso, in caso contrario l'intero Consiglio si considera decaduto,;

In caso di decadenza o scadenza del Consiglio, tutti i consiglieri decadono dalla carica anche se non hanno completato il mandato triennale;

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto;

Art. 11 PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-presidente dell'Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente;

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

La carica è gratuita.

Art. 12 COMPITI – PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTE – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione;

Egli presiede di norma l'Assemblea e sempre il Consiglio Direttivo, svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza anche di questo ultimo dal Consigliere anagraficamente più anziano;

Il Presidente, il Vicepresidente sono rieleggibili e durano in carica 3 anni;

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione.

Art. 13 PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Quote associative;

Contributi di soggetti pubblici e privati;

Liberalità, donazioni e lasciti testamentari;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale conformemente alla normativa vigente in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Beni immobili e mobili;

Ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

Art. 14 PROVENTI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e della legge sul volontariato n. 266/91, e comunque mai direttamente o

indirettamente distribuiti fra gli associati.

Art. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie nel rispetto della legge sul volontariato n. 266/91, e comunque mai direttamente o indirettamente distribuiti fra gli associati.

Art. 16 DIPENDENTI - COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni purché non si tratti di associati ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato n. 266/91.

Art. 17 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 18 RINVIO

Per quanto qui non espressamente regolato si fa

integrale rinvio alle norme del codice civile e della legge n. 266/91 e alla legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 12/'05 e succ. ev. modific..

PAGE 8